

**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile  
**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband  
**Band:** 26 (1979)  
**Heft:** 6  
  
**Rubrik:** L'UFPC comunica

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

(Continua la pubblicazione degli articoli concernenti la revisione delle leggi sulla protezione civile sospesa per mancanza di posto.)

# La revisione delle leggi sulla protezione civile

di D. Wedlake, UFCP (continuazione dal n. 11/12 1978)

## Considerazioni finali

### Conseguenze finanziarie

Grazie ai provvedimenti dirigistici descritti, sarà possibile limitare, entro il quadro delle disponibilità finanziarie, l'esborso globale – più elevato – per la prevista attuazione dell'assetto definitivo della protezione civile svizzera. Tuttavia la realizzazione definitiva di tale assetto, prevista per gli anni novanta, sarà presumibilmente rinviata sin verso la fine del secolo. Le categorie di spese, responsabili del maggior carico finanziario, sono le misure di costruzione, l'acquisto di materiale, l'istruzione e inoltre fattori inerenti all'organizzazione.

protezione civile del paese appaiono perciò ragionevoli.

I sussidi supplementari a carico anche della Confederazione e dei cantoni potranno, grazie all'influsso stabilizzatore delle misure dirigiste, essere compensati, in modo tale che la richiesta annuale di crediti di bilancio dovrebbe rimanere entro i limiti attuali. Fattori ulteriori che agiranno da ammortizzatori sui costi sono il fatto che molti cantoni hanno già raggiunto uno stadio considerevole nell'attuazione delle costruzioni di protezione civile e il fatto che l'attività nel settore dell'edilizia accusa sempre ancora una tendenza al ristagno, in parte anzi regressiva.

### Acquisto del materiale

Il costo per l'equipaggiamento con materiale non può essere presentato siccome un onere supplementare, causato dalla revisione delle leggi sulla protezione civile. Nei comuni non obbligati a istituire organismi di protezione si sarebbe comunque dovuto provvedere, in un prossimo avvenire, all'equipaggiamento dei corpi indipendenti dei pompieri di guerra, una misura necessaria, questa, che era però stata finora accantonata.

### Istruzione

Il prolungamento dei periodi di formazione per capi e specialisti di non oltre 4, rispettivamente 8 giorni – regolato dall'articolo 54 capoverso 3 LPCi – causa soltanto apparentemente spese annuali maggiori. Corsi del genere erano tenuti anche sinora, facoltativamente – ad esempio i cosiddetti corsi per quadri – e sovvenzionati con i contributi della Confederazione. Inoltre, il maggiore impiego dei quadri per l'istruzione del personale consente di risparmiare il costo per gli istruttori, relativamente alto.

I corsi di stato maggiore – istruzione dei capiservizio degli organi di direzione locali, di circondario e di settore, in corsi completivi della Confederazione, secondo l'articolo 58a LPCi – avranno inizio soltanto fra

alcuni anni, vale a dire quando si disporrà della necessaria capacità delle classi e degli istruttori (probabilmente nel centro federale d'istruzione a Schwarzenburg).

### Organizzazione

Onde potere – con l'estensione a tutti i comuni dell'obbligo di istituire organismi di protezione – risparmiare spese e semplificare il più possibile le esigenze tattiche, si persegue il raggruppamento di parecchi comuni per costituire un organismo locale collettivo di protezione, oppure l'aggregamento ad organismi di protezione esistenti. È perciò da ritenere che le spese della Confederazione e dei cantoni non aumenteranno, né proporzionalmente al numero dei comuni obbligati, né per rapporto all'effettivo degli abitanti.

Per quanto attiene ai costi a carico dei comuni per la condotta di un ufficio comunale di protezione civile, vale quanto già detto in merito all'acquisto del materiale. Il controllo delle persone facenti parte dei corpi di pompieri dovrebbe comunque essere assicurato. In comuni di piccole proporzioni, poi, l'ufficio della protezione civile è assicurato da persona che ricopre una carica accessoria.

## Osservazioni finali

### Conseguenze sull'effettivo del personale

La revisione delle due leggi sulla protezione civile non incide sull'effettivo del personale amministrativo della Confederazione. L'unica eccezione è data dall'aumento del numero degli istruttori federali, resosi urgente e richiesto già da lungo tempo: esso costituisce la premessa assoluta onde assicurare la formazione fissata dalla legge. Tale aumento, tuttavia, è ampiamente indipendente dall'estensione a tutti i comuni, dell'obbligo di istituire organismi di protezione.

Anche nei cantoni e nei comuni già sinora sottoposti all'obbligo di istituire organismi di protezione, l'applicazione delle nuove disposizioni legali non richiederà il reclutamento di altro personale supplementare. Unicamente i comuni sottoposti all'obbligo di istituire organismi di protezione non potranno fare a meno di assumere un certo numero di nuovi collaboratori che, tuttavia, sarà contenuto entro limiti relativamente modesti.

### Conclusioni e prospettive

Se vogliamo valutare globalmente gli effetti della revisione delle due leggi

sulla protezione civile, possiamo rilevare che i provvedimenti di direzione che saranno ora applicati, come pure una pianificazione a lungo termine, prevista più nei dettagli, permettono un impiego dei mezzi a disposizione, più consono di quello che è stato sinora.

Nonostante gli aumenti relativamente minimi in determinati settori, soprattutto in materia di misure di costruzione, sarà persino possibile attuare economie effettive. Queste possono essere effettuate grazie all'edificazione di grandi rifugi comuni, piuttosto di quella di rifugi isolati, come pure all'erezione di costruzioni comuni d'organismo per diversi comuni (di piccole proporzioni). L'edificazione singola degli impianti e delle attrezzature menzionate non soltanto si rivelerrebbe più costosa, ma renderebbe altresì più difficile l'assistenza e la cura della popolazione colpita che va protetta. D'altra parte, è possibile attuare risparmi, nel settore dell'organizzazione e dell'istruzione, riunendo diversi comuni in un organismo unico di protezione e ripartendo in modo più razionale e flessibile la durata dei servizi di formazione.

Gli strumenti di direzione previsti – anch'essi soprattutto nel settore oneroso delle costruzioni – permettono di


suddividere più equamente e con esborsi più modici, le spese globali su parecchi anni. Sarà con ciò possibile controllare meglio e tenere sotto osservazione le spese annuali della protezione civile.

Non da ultimo va menzionato l'obiettivo primordiale della revisione delle leggi sulla protezione civile, attuata in adesione alla concezione 1971, approvata otto anni or sono: Attraverso a un trasferimento dell'importanza sulla protezione a scopo preventivo e l'attuazione rigorosa e coerente del principio «Un posto protetto per ogni abitante», essa intende sfociare in una protezione efficace della popolazione che, nello stadio finale dovrà essere realizzata praticamente al cento per cento. Ciò avviene da una parte, colmando il disavanzo attuale di posti protetti, relativamente con l'edificazione delle attrezzature che ancora mancano nei comuni non ancora astretti all'obbligo di realizzare costruzioni di protezione e di istituire organismi di protezione civile, d'altra parte con l'erezione e la formazione dell'organismo di protezione dei rifugi, promosse con tenace coerenza e il cui funzionamento è in grado di assicurare l'uso adeguato e preventivo dei rifugi da parte della popolazione.

Ancora un altro principio riveste grande importanza in tutti i provvedi-

menti da attuarsi: le spese annuali della protezione civile, approvate come adeguate da Consiglio federale e Parlamento, non possono essere sorpassate o, rispettivamente aumentate. Soltanto così sarà possibile anche per la protezione civile contenere le spese entro i limiti del preventivo, far fronte alle richieste di crediti suppletivi e raggiungere, nonostante recessione e limitata disponibilità di mezzi finanziari, l'obiettivo prefisso per la fine del secolo: una protezione civile sempre pronta all'intervento, vale a dire bene organizzata, ottimamente formata ed equipaggiata, sufficientemente dotata in tutti i suoi servizi e fornita delle necessarie attrezzature per popolazione e organizzazione efficiente.

Quanto è stato sinora attuato è di buona qualità. Anche in campo internazionale reggiamo il confronto. Se tutte le persone interessate dalla protezione civile, coloro che sono astretti all'obbligo di servire nella protezione civile, come pure tutte le istanze ad ogni livello, continueranno a prestare la loro collaborazione e la loro opera con l'efficienza e la costanza di cui hanno sin qui dato prova – e non c'è motivo di dubitarne – il nostro paese potrà disporre nel prossimo secolo di una buona e valida protezione civile per la popolazione tutta.



## 14. Schweiz. Feuerwehr-Distanzmarsch 1979 Lyss

Samstag, 15. September 1979, für Feuerwehren, Betriebsfeuerwehren, Zivilschutz-Organisationen, Polizeikorps und Samaritervereine.


Startzeit: 09.00–11.00 Uhr  
Startgeld: Fr. 12.– pro Teilnehmer  
Strecke: ca. 23 km

Es kann einzeln oder in Gruppen marschiert werden.  
Gruppenauszeichnungen gemäss Marschreglement.

Anmeldeschluss: Samstag, 1. September 1979.

Das Marschreglement mit allen Angaben (letztjährige Teilnehmer erhalten es zugesellt) kann beim

Feuerwehr-Distanzmarsch, Hardern 11, 3250 Lyss, Telefon 032 84 10 12 bezogen werden.



PAUL KRAMER-NEUCHATEL

## 14e Marche des sapeurs-pompiers suisses 1979 Lyss

Samedi 15 septembre 1979, pour les sapeurs-pompiers de communes et d'usines, les membres des organisations de protection civile, des corps de police et des sociétés de samaritains.

Départ: 09.30–11.30 heures  
Frais de participation: fr. 12.– par participant  
Parcours: 23 km env.

Il est possible de faire la marche seul ou en groupe.  
Distinctions de groupe selon règlement de marche.

Délai d'inscription: samedi 1er septembre 1979.

Règlement de marche à l'adresse suivante:

Feuerwehr-Distanzmarsch, Hardern 11, 3250 Lyss, téléphone 032 84 10 12  
(Les participants de l'année passée recevront directement le règlement.)